

---

# Circolare di studio n. 2/2016

---

*Periodo 16-29 Febbraio*

---

STUDIO GAETANI

---

## **Sommario**

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>Bene a sapersi</b> .....	<b>3</b>
Contribuzione Inps 2016 per i lavoratori domestici .....	9
Individuazione delle componenti oggetto di stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare .....	12
<b>Schede operative</b> .....	<b>14</b>
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108 (legge "anti-usura") – Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016 .....	14
Aliquote contributive applicabili per il 2016 agli iscritti alla Gestione separata Inps .....	15
Contribuzioni previdenziali dovute dagli artigiani e dai commercianti per l'anno 2016 .....	15
<b>Dossier Casi</b> .....	<b>17</b>
Individuazione delle sanzioni amministrative inerenti al quadro RW del modello Unico .....	17
Spese di rappresentanza inerenti a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. ....	19

## **Bene a sapersi**

### ***Alcuni chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione del Telefisco 2016***

L'Agenzia delle entrate, in occasione dell'evento "Telefisco 2016" del 28 gennaio scorso, ha chiarito diversi aspetti procedurali delle recenti novità fiscali, rispondendo ai quesiti della stampa specializzata, fornendo numerose precisazioni in merito sia alla recenti novità legislative introdotte con la Legge di Stabilità 2016, sia ai prossimi adempimenti previsti per imprese e professionisti, anticipando, di fatto, i contenuti delle risposte che costituiranno il contenuto di una specifica circolare.

Di seguito, vengono sintetizzati alcuni dei chiarimenti formulati che riguardano:

- ***il principio di legalità o il cosiddetto "favor rei"***, per il quale le modifiche apportate alle disposizioni sanzionatorie aventi effetti per il contribuente più favorevoli rispetto alla previgente disciplina trovano applicazione anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, relativamente alle situazioni non ancora rese definitive. Infatti, tale principio, in una ottica di favore per il contribuente, prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e che, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applichi la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo. Pertanto, le sanzioni più favorevoli al contribuente, determinate secondo le disposizioni che disciplinano la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, trovano applicazione anche in relazione alle violazioni contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (1° gennaio 2016), a condizione che non sono divenuti definitivi. Ne deriva, di conseguenza, che le misure più favorevoli al contribuente delle sanzioni previste dall'attuale disciplina sanzionatoria trovano applicazione anche in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016;
- ***il delegato di conti esteri che non è tenuto a corrispondere l'ivafe***. Infatti, come è stato anche precisato nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 (§ 2.1), l'ivafe si rende dovuta dalle persone fisiche residenti che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni, mentre i soggetti delegati su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento di tale tributo;
- ***la maggiorazione degli ammortamenti deducibili o super bonus ammortamenti del 140%***:
  - *per gli acquisti di beni mobili*, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'investimento individuabile in quella di consegna o di spedizione del bene. L'agevolazione, però, consiste in un aumento della quota di ammortamento, e, quindi, diventa imprescindibile l'entrata in funzione del bene stesso, senza la quale l'ammortamento non inizierebbe. Se un bene mobile, per esempio un impianto, viene consegnato entro il 31 dicembre 2016, ma entra in funzione successivamente, si tratta comunque di un bene agevolato, i cui ammortamenti potranno essere aumentati a partire dal periodo, successivo al 2016, nel quale il bene entra in funzione. Ai fini della determinazione della spettanza della predetta maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione deve necessariamente seguire le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir e, quindi, la maggiorazione in questione, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può risultare dedotta - conformemente a quanto